



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Roma, 23 maggio 2018

Protocollo: 31696/RU/2018

Alle Direzioni Regionali e Interregionali

Rif.:

Alla Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento

Allegati:

Agli Uffici delle dogane

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici

Alla Direzione centrale antifrode e controlli

OGGETTO: Formula comune per la completa denaturazione dell'alcole (denaturante generale) ai fini dell'esenzione dall'accisa. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione del 5 dicembre 2017 *che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa.*

Aggiornamento indirizzi applicativi

Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'applicazione di alcune prescrizioni contenute nella nota n. 77062 del 19 luglio 2017, emanata a seguito dell'introduzione a livello nazionale della formula comune per la completa denaturazione dell'alcole prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione del 22 giugno 2017, che ha definitivamente sostituito, dal 1° gennaio scorso, la formula del denaturante generale nella composizione adottata a livello nazionale.

Al riguardo, allo scopo di superare alcune incertezze insorte in fase di prima applicazione ed assicurare la necessaria uniformità di trattamento, si forniscono i seguenti indirizzi applicativi.

Preliminarmente occorre segnalare che il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione ha sostituito l'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93, nella versione introdotta dal Regolamento (UE) 2017/1112, per includere nell'elenco degli Stati membri che adottano il processo di denaturazione comune (vale a dire la concentrazione, per ettolitro di etanolo assoluto¹, di 1,0 litri di alcole isopropilico, 1,0 litri di metiletilchetone e 1,0 grammi di denatonium benzoato) la Romania e la Bulgaria, portandone a 24 il numero complessivo.

I) Per quanto riguarda il tenore in alcole etilico del prodotto da denaturare, occorre ribadire che la vigente versione del Regolamento (CE) n. 3199/93 non fissa un limite minimo per la gradazione alcolica totale.

Ciò che deve essere determinato è la quantità di miscela denaturante da aggiungere alla miscela idroalcolica in rapporto al tenore in alcole assoluto (alcole anidro).

Pertanto, per effettuare una corretta denaturazione è necessario che gli operatori procedano previamente a determinare il tenore alcolico del prodotto da denaturare. A tal fine, ad integrazione di quanto disposto nel 4° capoverso di pagina 3 della nota richiamata in premessa, alla luce della consolidata prassi operativa può ritenersi ammissibile che la predetta misurazione venga effettuata anche tramite alcolometro.

Nelle contabilizzazioni dell'alcole movimentato si conferma che il tenore in alcole etilico da prendere a riferimento sarà quello rilevato con l'alcolometro a 20°C.

Reputato opportuno, nel primo periodo di applicazione, condurre un monitoraggio sull'effettuazione delle suddette operazioni e, in particolare, sulla composizione dei prodotti da sottoporre a denaturazione, prima dell'inizio delle attività gli Uffici delle dogane garantiranno che sia prelevato un campione da inviare al competente Laboratorio chimico per il riscontro analitico, senza pregiudizio della continuità dell'esercizio dell'impianto.

II) Sempre con la richiamata direttiva 77062 questa Agenzia si è avvalsa della facoltà rimessa agli Stati membri di aggiungere il colorante C.I. Reactive Red 24 alle sostanze che costituiscono la formula del processo di denaturazione dell'alcole, disponendo la colorazione per il prodotto destinato ad essere commercializzato in recipienti aventi una capacità fino a 2,5 litri, con esclusione di quello destinato ad alimentare i biocaminetti.

¹ Il termine "etanolo assoluto", come è precisato nello stesso allegato, è impiegato nello stesso significato del termine "alcole assoluto" utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura ed applicata.

In proposito è stato chiesto se sia possibile aggiungere il colorante anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle espressamente individuate. Considerato che la funzione del colorante è quella di rendere immediatamente identificabile il prodotto quando destinato alla vendita nel territorio nazionale, non si rinvennero preclusioni a che lo stesso venga impiegato anche nei casi non contemplati dall'obbligo, a condizione che di tale necessità sia data preventiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane, da parte degli esercenti autorizzati all'attività di denaturazione.

Il Direttore Centrale

Arturo Tiberi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*